



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati

ALBERTO	GIUSTI	Presidente
ANTONIO	COSTANZO	Consigliere
ROSARIO	CAIAZZO	Consigliere-Rel.
ALBERTO	PAZZI	Consigliere
ELEONORA	REGGIANI	Consigliere

Oggetto

Amministrazione di
sostegno;
procedimento;
contraddittorio con il
beneficiario.

Ud. 09/07/2026 CC
CC
R.G.N. 21555/2025

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 21555/2025 proposto da:

_____ rappresentata e difesa dagli avv.ti
_____ per procura speciale in atti;
-ricorrente-

-contro-

-intimati-

avverso il decreto del giudice tutelare del Tribunale di Vicenza del
21.2.2025, e l'ordinanza emessa dal Tribunale di Vicenza, n.
4251/2025, depositata il 14.4.2025;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
9/07/2026 dal Cons. rel., dott. ROSARIO CAIAZZO.



RILEVATO CHE

Con decreto del 21.2.2025 il giudice tutelare del Tribunale di Vicenza rigettava l'istanza di [REDACTED]—[REDACTED] diretta alla sostituzione dell'amministratore di sostegno con la stessa istante, madre della beneficiaria, [REDACTED]—[REDACTED] osservando che: non vi era stato alcun mutamento della situazione di fatto, per cui non vi erano ragioni né per revocare la misura di protezione, tenuto conto della patologia psichiatrica di cui soffriva la beneficiaria e neppure per sostituire l'amministratore di sostegno con la figura della madre; proprio il rapporto tra madre e figlia costituiva una delle criticità che pregiudicava la serenità della figlia, posto che, come emerso dalla c.t.u., e nel corso dell'udienza, la madre, con la quale la figlia abitava, aveva preteso di filtrare tutti i rapporti di quest'ultima con il contesto esterno, di fatto rendendo assai difficoltoso l'accesso della giovane al padre e alla stessa amministratrice di sostegno; in assenza di criticità relative alla gestione patrimoniale era quanto mai necessario che la figura dell'amministratore di sostegno fosse persona estranea all'ambito familiare, proprio per cercare di favorire, per quanto possibile, un futuro progressivo affrancamento della beneficiaria dalla figura materna, al fine di conseguire una maggiore autonomia; infine l'ordinamento non contemplava una figura da affiancare all'amministratore di sostegno che comunque, come detto, non potrebbe essere la madre.

Con ordinanza del 14.4.2025 il Tribunale rigettava il reclamo della [REDACTED] avverso il suddetto decreto, osservando che: a fronte della contestazione della inadeguatezza dell'espletamento dell'incarico da parte dell'amministratore di sostegno, l'avv.to [REDACTED] precipuamente rispetto allo sviluppo della dimensione personale e sociale di [REDACTED] e della cura del suo benessere psico-fisico, risultava, invece, che



la stessa amministratrice di sostegno si era fattivamente impegnata su tale fronte, attraverso varie iniziative nell'interesse della beneficiaria in continuità con il percorso di cura seguito, impegnandosi anche per il riavvicinamento tra l'amministrata e il padre [REDACTED]—[REDACTED] ciò corrispondeva all'interesse della beneficiaria in quanto dalla lettura della c.t.u. in atti emergeva che la madre dimostrava *"una certa rigidità e timore al cambiamento, con sorta di condizionamento dei rapporti della figlia con il padre"*, a fronte di conclusioni per cui lo specialista riteneva che la relazione con il padre fosse elemento positivo per il benessere di [REDACTED] seppure con delicatezza e flessibilità in relazione alla patologia della beneficiaria; l'art. 408 ult. co. c.c., consente la nomina di altra persona idonea estranea al nucleo familiare *"quando se ne ravvisa l'opportunità"*, sempre con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario; pertanto, tenuto conto della complessiva documentazione in atti, sussistevano i presupposti per la conferma dell'amministratore di sostegno nella persona di soggetto esterno al nucleo familiare in ragione dei conflitti ancora in essere, e dell'assenza di motivi per la richiesta sostituzione; del pari, era infondata l'istanza di sostituzione con la stessa madre della beneficiaria, in quanto proprio l'esistenza di conflitti tra la stessa e il padre della beneficiaria della misura, finirebbe per pregiudicare gli interessi di quest'ultima; quanto alla istanza di "affiancamento" nei termini formulati dalla reclamante, se ne imponeva parimenti il rigetto in quanto non contemplata dall'ordinamento; anche la richiesta di rimodulazione dei compiti da demandare all'amministratore di sostegno non meritava accoglimento, data la necessità che lo stesso curasse l'interesse della beneficiaria in modo complessivo ed unitario, anche dal punto di vista personale/sociale/relazionale, trattandosi di profili intimamente avvinti alla gestione patrimoniale; infine, il



Tribunale non disponeva di alcun potere di revoca della nomina del legale della beneficiaria della misura.

██████████.██████████ ricorre in cassazione, avverso il decreto del giudice tutelare e l'ordinanza del Tribunale in sede di reclamo, affidandosi a cinque motivi. Non si sono costituite le parti intime.

RITENUTO CHE

Il primo motivo denuncia nullità del "sub procedimento" di sostituzione dell'amministratore di sostegno promosso ex art. 413 c.c., nell'ambito dei due procedimenti innanzi al Tribunale, per violazione e falsa applicazione degli artt. 405, 409, 410 e 413 c.c., dell'art. 1 della legge n. 6/2004, nonché degli artt. 75, 101, 473 *bis*.58 c.p.c. (in riferimento all'art. 473 *bis*.55 c.p.c.) per mancata notifica e partecipazione personale della beneficiaria al procedimento di richiesta sostituzione dell'amministratore di sostegno.

Il secondo motivo denuncia nullità di entrambi i procedimenti, ex art. 360, comma 1 °, n. 4 c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt. 405, 409, 410 e 413 c.c., dell'art. 1 della legge n. 6/2004 nonché degli artt. 75, 101, 473 *bis*. 58 c.p.c. (in riferimento all'art. 473 *bis*. 55 c.p.c.) e 739 c.p.c. per mancata notifica e partecipazione personale della beneficiaria al procedimento di richiesta sostituzione dell'amministratore di sostegno in fase di gravame.

Il terzo motivo denuncia nullità dell'ordinanza del Tribunale, ex art. 360, comma 1 °, n. 3 e n. 4 c.p.c., per violazione o falsa applicazione dell'art. 111 Cost. in punto di violazione del diritto di difesa e del contraddittorio con conseguente nullità del procedimento.

Il quarto motivo deduce nullità dell'ordinanza suddetta, ex art. 360, comma 1 °, n. 3 c.p.c., per violazione o falsa applicazione dell'art. 408 c.c. e dell'art. 410 cpc, in ordine alla mancata sostituzione dell'amministratore di sostegno, esterno al nucleo familiare, con la



ricorrente, oltre che per il mancato affiancamento della madre al medesimo amministratore.

Al riguardo, la ricorrente assume che: in data 29 luglio 2025, il direttore [REDACTED] che aveva in cura [REDACTED] sin dal 2012, aveva ribadito che la madre era il soggetto più adatto a svolgere il ruolo di amministratore di sostegno della [REDACTED] mentre aveva espresso forti perplessità sull'adeguatezza del padre.

Il quinto motivo denuncia nullità dell'ordinanza d'appello, ex art. 360, comma 1 °, n. 3 c.p.c., per violazione o falsa applicazione degli artt. 408 e 410, c.c., circa la mancata sostituzione dell'amministratore di sostegno, a fronte della superfluità della nomina di un avvocato terzo in favore della beneficiaria.

Anzitutto, va osservato che il ricorso deve essere inteso come avente ad oggetto la sola ordinanza emessa dal Tribunale in composizione collegiale, che ha respinto il reclamo avverso il provvedimento del giudice tutelare.

Premesso ciò, i primi tre motivi, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, sono fondati.

Invero, ai fini della scelta dell'amministratore di sostegno, l'audizione del beneficiario, qualora non si trovi in uno stato di incapacità assoluta, è sempre necessaria, dovendosi tenere nella massima considerazione la sua volontà da disattendere solo in presenza di inequivoche e gravi circostanze, adeguatamente valutate nel provvedimento di nomina (Cass., n. 32219/2023).

E' stato altresì affermato che il beneficiario di una amministrazione di sostegno conserva, per tutta la durata del giudizio, la capacità processuale e la facoltà di scegliere il difensore di sua fiducia e non può essere rappresentato nel giudizio stesso dal nominato amministratore di sostegno; l'interessato conserva in ogni caso, anche qualora il



provvedimento che dispone l'amministrazione divenga definitivo, la facoltà di chiedere la revoca della misura e di interloquire direttamente, anche per via informale, con il giudice tutelare (Cass., n. 34854/2024). Ora, nella specie, si configura una nullità procedimentale per non essere stata, la figlia beneficiaria dell'amministrazione di sostegno, parte processuale nel merito, come lamentato dalla ricorrente.

Inoltre, non emerge avvenuta l'audizione della beneficiaria la quale, comunque, non risulta essere stata destinataria degli atti d'impulso del procedimento diretto alla sostituzione dell'amministratore di sostegno. La rilevata nullità comporta dunque l'accoglimento dei primi tre motivi vertenti sulla suddetta nullità procedurale.

Il quarto e quinto motivo sono da considerare assorbiti dall'accoglimento dei primi tre.

Per quanto esposto, l'ordinanza impugnata va cassata, con rinvio della causa al Tribunale di Vicenza in diversa composizione, anche circa le spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi tre motivi del ricorso, assorbiti gli altri. Cassa l'ordinanza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Vicenza in diversa composizione collegiale, anche in ordine alle spese del giudizio. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri titoli identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 9 luglio 2026.

Il Presidente
Dott. Alberto Giusti

